

COMUNE DI GOITO

(Provincia di Mantova)

**REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 4

Articolo 1 - Campo di applicazione 4

Articolo 2 - Finalità e principi generali 4

Articolo 3 – Definizioni 5

Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti 7

Articolo 5 – Rifiuti speciali non assimilati e sostanze escluse 10

Articolo 6 – Attività di competenza del Comune 11

Articolo 7 – Attività di competenza del Gestore del servizio 11

Articolo 8 – Obblighi dei produttori o detentori dei rifiuti urbani e assimilati, dei rifiuti speciali non assimilati, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto) e divieti 13

Articolo 9 – Ordinanze contingibili ed urgenti 14

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 14

Articolo 10 – Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi 14

Articolo 11 – Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti 14

Articolo 12 – Definizione dei criteri generali per l’attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti 15

Articolo 13 – Norme specifiche per l’attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato 20

Articolo 14 – Modalità puntuali di conferimento e raccolta delle diverse tipologie di rifiuti prodotti da utenze domestiche e non domestiche 20

Articolo 15 – Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni 20

Articolo 16 – Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico 20

Articolo 17 – Modalità per il contenimento della produzione dei rifiuti e forme consentite di autosmaltimento 21

Articolo 18 – Prima pesatura, Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti 21

Articolo 19 – Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche 22

Articolo 20 – Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali 22

Articolo 21 – Centro di Raccolta comunale, modalità di gestione e funzionamento 22

Articolo 22 – Modalità di misurazione dei rifiuti 23

TITOLO 3 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI 23

Articolo 23 – Perimetro di espletamento del servizio e ripartizione in zone di intervento del territorio comunale 23

Articolo 24 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati 24

Articolo 25 – Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all’aperto 25

[Articolo 26 – Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private 25](#)

[Articolo 27 – Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri 26](#)

[Articolo 28 – Pulizia di aree occupate da cantieri 26](#)

[Articolo 29 – Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico 26](#)

[Articolo 30 – Obblighi di chi conduce animali domestici 27](#)

[Articolo 31 – Aree di sosta per nomadi 27](#)

[Articolo 32 – Divieti 27](#)

[TITOLO 4 – SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 27](#)

[Articolo 33 – Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento 28](#)

[Articolo 34 – Regime sanzionatorio 28](#)

[Articolo 35 – Entrata in vigore e abrogazioni 28](#)

[Articolo 36. Clausola di adeguamento 28](#)

[Articolo 37 – Disposizioni transitorie 29](#)

[Allegato 1 Tabella Rifiuti assimilati per qualità e quantità 30](#)
[ai rifiuti urbani su tutto il territorio comunale 30](#)

[Allegato 2 Planimetria perimetro e zone servite 31](#)

[Allegato 3 Schede raccolte differenziate: rifiuti ammessi e vietati 31](#)

[Allegato 4 “Planimetria zone di spazzamento” Errore. Il segnalibro non è definito.](#)

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, nel seguito denominato Codice dell'Ambiente, della normativa regionale lombarda Legge 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, nonché di altre disposizioni previste dalla vigente normativa, per quanto applicabile, in particolare, in tema di affidamento di servizi pubblici locali.
2. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti nelle fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali, derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, e dei rifiuti di origine cimiteriale.
3. Il servizio è impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità è orientato ad ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti Urbani ed Assimilati si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei pubblici servizi locali.
5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del Codice dell'Ambiente e dalla Legge Regionale, dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio, stipulato con il gestore, e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione della normativa sul Tributo sui rifiuti e sui servizi, per quanto applicabili.

Articolo 2 - Finalità e principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurarne lo svolgimento nelle varie fasi ed in particolare stabilendo:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed una efficace protezione della salute, di cittadini e lavoratori, della salvaguardia di flora e fauna, nonché per evitare ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei Rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;
- le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
- le modalità di espletamento, conferimento, raccolta e trasporto, del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati anche al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, degli stessi, come materia;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti anche in forma preventiva, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del Codice dell'Ambiente;

- le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio, primari e secondari, in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani e assimilati prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- le modalità per incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano e assimilato, nonché di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d'aria e quant'altro contenente sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- le modalità per incentivare e favorire eventuali forme di auto smaltimento, quali ad esempio il compostaggio domestico, per ridurre o disincentivare la produzione di rifiuti a monte;
- i requisiti per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trattamento e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi all'articolo 195, comma 2, lettera e) del Codice dell'Ambiente;
- il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento;

2. In regione Lombardia è di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi le impurità e gli scarti.

Articolo 3 – Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del Codice dell'Ambiente, che si intendono qui integralmente riportate, ai fini del presente regolamento sono assunte le seguenti ulteriori definizioni:

- **Centro di Raccolta (CdR):** area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati mediante raggruppamento differenziato degli stessi, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 del M.A.T.T.M;
- **Centro di Raccolta Mobile (CdRM):** automezzi appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, da posizionarsi, con periodicità stabilita, in determinati luoghi del comune, senza la presenza di particolari dotazioni;
- **Compostiera:** contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria residenza;
- **Conferimento (Modalità di):** le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per consegnarli al servizio di raccolta secondo le modalità prestabilite per ogni tipologia di rifiuto;
- **Cernita preliminare:** una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione;

- **Eco-Calendario:** il calendario, distribuito a tutti gli utenti, eventualmente diversificato per zone, nelle quali il comune è stato suddiviso, con indicate le modalità e le frequenze settimanali di tutte le tipologie di rifiuto di cui è stata prevista la raccolta domiciliare, per le altre tipologie sono indicate le modalità, frequenze ed i diversi luoghi di conferimento;
- **Frazione secca (o residua):** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati; residua in quanto è la parte restante dell'insieme dei rifiuti urbani o assimilati e non ulteriormente differenziabile, a monte del ciclo, ma che può essere utilizzata, previo trattamento, per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS);
- **Frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;
- **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
 - **Imballaggio primario o imballaggio per la vendita:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,....);
 - **Imballaggio secondario o imballaggio multiplo:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte,.....);
 - **Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci,....), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- **Isola di conferimento:** insieme di contenitori rigidi, di varie dimensioni e colore, destinati alla raccolta di tutte le diverse tipologie di rifiuti urbani e assimilati, conferiti in modo differenziato, sia con accesso libero sia con modalità di riconoscimento dell'utenza;
- **Piattaforma Ecologica (PE):** area, autorizzata dall'Amministrazione Provinciale, quale impianto per il conferimento ed il raggruppamento dei rifiuti in modo differenziato, sia dal produttore sia dalle attività di raccolta rifiuti effettuate sul territorio, al fine di ottimizzare la successiva attività di trasporto con unità di carico più grandi ed al massimo della portata;
- **Punto di raccolta:** il luogo indicato dal gestore in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente secondo le modalità e frequenze indicate nell'eco-calendario;
- **Raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;

- **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- **Utenza del servizio:** sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le Utenze Non Domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali e industriali, professionali, associazioni, banche negozi particolari, ecc.);
- **Utenza Domestica singola:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;
- **Utenza Domestica condominiale:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo;

Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti

1. La classificazione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi è definita dall'art. 184 del Codice dell'Ambiente, che si intende qui integralmente riportata.

2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole (con esclusione dei rifiuti speciali derivanti da aree scoperte ovvero coperte con strutture provvisorie), agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie, come da elenco riportato nell'Allegato 1, al presente Regolamento.

3. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui al DPR 15 luglio 2003, n. 254, all'interno di: uffici; magazzini, locali ad uso di deposito, cucine e locali di ristorazione; sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; abitazioni; vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione in quanto potenzialmente infettivi secondo le disposizioni del Direttore Sanitario della struttura.

4. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi:

- **"piccole"** le utenze non domestiche con una superficie assoggettata al corrispettivo/tributo inferiore a 500 metri quadrati nonché con superficie superiore purché caratterizzate da una produzione teorica giornaliera non superiore a 15 kg. di rifiuti totali.
- **"medio-grandi"** le utenze non domestiche che hanno una superficie assoggettata al corrispettivo/tributo superiore di 500 metri quadrati ed un produzione teorica giornaliera maggiore a 15 Kg. di rifiuti totali;
- la produzione teorica giornaliera è calcolata con la seguente formula:

Prod. Teorica Die=[(superficie assoggettata *Kd assegnato)/365].

Dove:

- **la superficie assoggettata** è quella dichiarata o accertata per l'applicazione del corrispettivo/tributo comunque richiedibile, rispettivamente, al Gestore o al Comune;
- **il Kd assegnato** è quello deliberato dal consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe per il calcolo del corrispettivo/tributo.

5. I rifiuti individuati nell'Allegato 1 sono sempre assimilati ai rifiuti urbani, per quantità, qualora l'utenza presenti una produzione giornaliera inferiore al limite di soglia così calcolato:

Limite Soglia Assimilazione = $[(Kd \text{ massimo di categoria } * 2) * \text{superficie assoggettata}] / 365$

Dove:

- **la superficie assoggettata** è quella dichiarata o accertata per l'applicazione del corrispettivo/tributo comunque richiedibile, rispettivamente, al Gestore o al Comune;
- **il Kd massimo** è quello di cui alle tabelle 4a o 4b, all. 1, D.P.R. 158/1999.

Nei casi in cui l'utenza superi o ritenga di superare il limite di soglia previsto dovrà essere inoltrata specifica comunicazione al Comune, e per conoscenza al Gestore, entro e non oltre il 31 ottobre, di ogni anno, a valere per l'anno successivo, precisando il quantitativo totale e le tipologie, di rifiuti che si prevede di produrre, il quantitativo giornaliero desunto ed il calcolo, completo, del parametro di confronto del Limite Soglia Assimilazione.

Il Comune, sentito il Gestore, ha trenta giorni di tempo per effettuare le verifiche necessarie, nonché per formulare la soluzione di servizio e le misure organizzative applicabili alla specifica situazione. Qualora il Comune manifesti la propria impossibilità a gestire i quantitativi di rifiuti di cui alla specifica richiesta gli stessi saranno considerati rifiuti speciali non pericolosi e non assimilati agli urbani.

6. Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato.

1. Rifiuti Urbani da Utenza Domestica

1. **Frazione secca (o residua):** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; residua in quanto è la parte restante dell'insieme dei rifiuti urbani e non ulteriormente differenziabile, a monte del ciclo, che può essere utilizzata, previo trattamento, per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS);
2. **Frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituito da scarti alimentari e di cucina (a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili) che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;
3. **Rifiuti Ingombranti e RAEE:** rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito della frazione secca. In particolare sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, tra gli altri, frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche;
4. **Frazione Vegetale:** rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.,) proveniente sia da abitazioni civili, sia attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali;
5. **Rifiuti cimiteriali:** rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite idoneamente confezionati;

6. **Rifiuti Urbani Pericolosi:** sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". I RUP più conosciuti sono i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori al Pb. Sono altresì RUP, ad esempio, i rifiuti costituiti, o contaminati, da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" nonché i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
 7. **Frazione differenziata – carta e cartone:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapack ecc., prodotta in ambito domestico;
 8. **Frazione differenziata – vetro e contenitori di alluminio e acciaio:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, vasetti, barattoli, lattine, tappi di bottiglie in metallo, ecc., prodotta in ambito domestico;
 9. **Frazione differenziata – plastica:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri, ecc., prodotta in ambito domestico;
 10. **Frazione pannoloni – pannolini:** è la frazione conferita in modo separato dalla frazione secca residua dei RU al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento confacenti alle specificità del rifiuto;
 11. **Altri rifiuti:** Altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta o alla Piattaforma quali l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità di inerti (max 50 Kg per conferimento), pneumatici usurati, nonché eventuali sottofrazioni, a seguito di cernita preliminare, di materiali ingombranti costituiti da metallo o legno.
2. **Rifiuti Urbani Esterni:** sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.
 3. **Rifiuti Assimilati agli Urbani da Utenza Non Domestica:** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree scoperte non adibiti ad uso di civile abitazione di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento prevedendo che:
 1. I rifiuti assimilati agli urbani sono conferiti al servizio di raccolta con le stesse modalità di differenziazione in atto per i rifiuti provenienti dalle Utenze Domestiche di cui alla precedente lettera A.
 2. Sono esclusi i soli rifiuti pericolosi di cui al precedente lettera A. punto f. ed i RAEE che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, a cura e spese del produttore.

Articolo 5 – Rifiuti speciali non assimilati e sostanze escluse

1. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:

- gli imballaggi terziari;

- i rifiuti provenienti dall'attività agricola o dall'allevamento di bestiame o ad altre attività simili da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività agricola;
- i rifiuti speciali, diversi da quelli di cui all'Allegato 1 del presente regolamento, e i rifiuti pericolosi.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le sostanze individuate all'Art. 185 commi 1 e 2 del Codice dell'Ambiente.

3. I produttori di tali rifiuti o sostanze sono tenuti a distinguere i flussi dei rifiuti speciali da quelli dei rifiuti assimilati agli urbani al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 6 – Attività di competenza del Comune

1. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

2. Sono altresì svolti in economia, direttamente dal Comune, le seguenti attività:

- spazzamento manuale
- controllo e verifica delle attività svolte dal gestore

3. Le attività svolte in economia dal Comune saranno eventualmente ricondotte ai dettami della normativa vigente alla scadenza naturale dell'affidamento attualmente in corso.

4. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, nomina il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di rappresentanza verso il Gestore e verso la Cittadinanza, nonché la gestione delle previste attività interne.

5. In caso di interventi di sistemazione viaria e/o di nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area sia privata sia pubblica, con accesso libero sul fronte della pubblica via, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali Centri di Raccolta, adeguati alle diverse esigenze e necessità, dipendenti sia dal tipo di urbanistica sia dalla densità abitativa, nonché dalle tecniche di raccolta in atto.

Articolo 7 – Attività di competenza del Gestore del servizio

1. Sono di competenza del Gestore, con le sole esclusioni delle attività svolte in economia dal Comune di cui al precedente articolo, le seguenti attività:

1. Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della **frazione secca (residua)** dei rifiuti urbani compresa la frazione di pannoloni e pannolini;
2. Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della **frazione umida (organico domestico)** dei rifiuti urbani;
3. Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti **Ingombranti e Raee** dei rifiuti urbani;
4. Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della **frazione vegetale** dei rifiuti urbani;
5. Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei **Rifiuti Urbani Pericolosi** dei rifiuti urbani;

6. Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento delle **frazioni differenziate (Carta, Vetro e Contenitori in Alluminio o Acciaio, Plastiche, ecc)** dei rifiuti urbani, per le quali il Comune decidesse l'attivazione del servizio di raccolta;
7. Gestione e controllo del **Centro di Raccolta** comunale;
8. Servizio di **spazzamento e vuotatura dei cestini stradali** per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
9. Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento **dei rifiuti assimilati** ai rifiuti urbani anche attraverso specifiche articolazioni del servizio di raccolta da definirsi, in particolare, in relazione alle caratteristiche quantitative dei rifiuti da conferirsi in modo differenziato;
10. Servizio di prelievo, trasporto e trattamento/smaltimento **dei rifiuti vegetali provenienti dalla attività di manutenzione del verde pubblico o di aree verdi cimiteriali**;
11. Servizio di prelievo, trasporto e trattamento/smaltimento dei **rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali**;

2. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio, pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

3. Il Gestore per il personale addetto alle attività di cui al Servizio di Gestione dei rifiuti Urbani ed Assimilati controlla e verifica che:

- tutto il personale sia munito di idoneo cartellino di riconoscimento;
- la divisa, per il personale operativo, sia indossata esclusivamente negli orari di servizio;
- sia ottemperato il rispetto del divieto di accesso ad immobili e proprietà private con la sola esclusione delle situazioni approvate in deroga e previo la stipula di apposita liberatoria tra il proprietario, il conduttore ed il Gestore stesso;
- sia attivato un sistema tempestivo di segnalazioni al Servizio di Polizia Locale per tutte le violazioni di cui al presente Regolamento e alle norme in materia di protezione e tutela dell'ambiente.

4. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio, per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento del rimborso stesso.

5. La Carta dei Servizi è approvata dal Comune.

6. Il Gestore prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.

7. Il Gestore è tenuto ad ottemperare, per conto del Comune, all'obbligo di dichiarazione, alla Amministrazione Provinciale, dei dati di produzione, e di ogni altro dato eventualmente richiesto, dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.

Articolo 8 – Obblighi dei produttori o detentori dei rifiuti urbani e assimilati, dei rifiuti speciali non assimilati, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto) e divieti

1. Compete ai produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti urbani e assimilati il conferimento dei rifiuti secondo le modalità e tempistiche previste dal Comune.
2. I produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Codice dell'Ambiente, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti o sostanze dai flussi di rifiuti urbani e assimilati; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere, a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
3. È assolutamente vietato abbandonare o depositare, in modo incontrollato, qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo o nel suolo, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti.
4. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o di immettere, rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.
5. È vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel comune, utilizzare i contenitori, del servizio di Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del comune di Goito da turisti, visitatori, ecc., l'utilizzo dei cestini stradali.
6. È vietato da parte di chiunque utilizzare i cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.
7. È rigorosamente vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini nei rifiuti conferiti.
8. È rigorosamente vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengono bruciati materiali legnosi devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco, con propria ordinanza, con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.
9. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.
10. In caso di inadempimento ai divieti di cui ai commi 3 e 4, allorché sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o anche per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario Responsabile dispone, con proprio provvedimento avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del Codice dell'Ambiente.

Articolo 9 – Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora per particolari ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, sempre che non vi si possa provvedere altrimenti, il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia ed il Sindaco, ciascuno limitatamente alla specifiche competenze, possono emettere ordinanze contingibili ed urgenti secondo le modalità di cui all'art. 191 del Codice dell'Ambiente.

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Articolo 10 – Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

1. Il Comune di Goito per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati stabilisce di adottare il sistema Domiciliare Integrale.
2. Il territorio del comune è suddiviso in 2 zone di raccolta e la denominazione delle zone di raccolta sono specificati nella tabella sottostante:

Denominazione zona	Tipo di servizio RD	Note
Zona A	Domiciliare	
Zona B	Domiciliare	

3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è garantito su tutto il territorio comunale. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.
4. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori, qualora necessario, sarà tarata in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dal Gestore.
5. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, bidoni carrellati e non, secchi o secchielli, sacchi e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti e di qualsiasi dimensione.

Articolo 11 – Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti

1. i contenitori sono:

- **pubblici**, se collocati, dal gestore, su area di pubblico passaggio o aperta al pubblico;
- **assegnati all'utenza** (singola o collettiva), quindi collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta che, a loro volta, possono essere:
 - **riutilizzabili**;
 - **a consumo e a perdere**.

2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune e, per le utenze non domestiche, secondo le specifiche necessità riscontrate.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori è sempre in carico al Gestore, mentre il lavaggio e la pulizia, per i soli contenitori assegnati, è in capo all'utenza.
4. Gli eventuali contenitori a consumo (tipo sacchi) sono resi disponibili all'utenza secondo frequenze e modalità prestabilite e comunicate all'utenza nelle forme più opportune definite dal Funzionario Responsabile.
5. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti, per ogni tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.
6. Nel caso in cui il contenitore (pubblico o assegnato) venga accidentalmente rotto o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione, previa segnalazione/richiesta da parte dell'utenza e restituzione/recupero del contenitore danneggiato.
7. Tutti i contenitori, ed in particolare quelli assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.

8. Per tutti i contenitori dotati di transponder è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori di proprietà dell'utenza; negli altri casi è necessario comunque ottenere il consenso preventivo all'utilizzo da parte del Gestore.

9. Nel caso di furto di contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura deve essere accompagnata da:

- fino alla capacità di 360 litri ◊ dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- per dimensione maggiori ◊ copia della presentazione di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

6. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati, dal Gestore previo parere del Servizio di Polizia Locale, sulle aree di pubblico passaggio.

7. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

8. Tutti i contenitori assegnati all'utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati al Gestore vuoti e puliti. Per i contenitori carrellati (con ruote) è previsto il servizio di ritiro a cura Gestore, previo richiesta dell'utente.

Articolo 12 – Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:

- Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore del colore previsto (indifferenziato ◊ **verde**, organico ◊ **marrone**, carta ◊ **bianco**, vetro e lattine Al e Ac ◊ **blu**, plastica/polistirolo ◊ **giallo**);
- I cartoni devono essere conferiti ben piegati e legati in modo da ridurre l'ingombro al minimo;
- Per i rifiuti ingombranti e i Raee è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale; è inoltre attivato il servizio di recupero, con prenotazione telefonica obbligatoria, il conferimento dovrà essere effettuato, nelle posizioni indicate dal Gestore, e comunque sulla pubblica via;
- Per i rifiuti vegetali, da conferirsi, di norma, nel contenitore/sacco a perdere a carico dell'utente, è consentito il conferimento separato delle sole potature in fascine, ben legate, del peso massimo di Kg. 15, di lunghezza non maggiore a metri 1,2 e per un numero massimo di 10 colli ad utente; inoltre è attivato il servizio di recupero su passaggio periodico, con o senza prenotazione obbligatoria, il conferimento dovrà essere effettuato, nelle posizioni indicate dal Gestore; per il conferimento di maggiori quantità di rifiuti vegetali è necessario concordare le modalità di ritiro o di consegna diretta presso il Centro di Raccolta Comunale;
- Per il conferimento dei rifiuti, di ogni frazione, dovrà essere assegnato all'utente un tempo congruo per il posizionamento degli stessi nei luoghi stabiliti, esclusi i casi di utilizzo di contenitori pubblici che risultano sempre disponibili; il conferimento deve avvenire senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi; in particolare i contenitori o i rifiuti confezionati secondo le modalità di cui al presente regolamento devono essere esposti dalle ore 19.00 alle ore 1.00 del giorno di raccolta (o antecedente secondo l'orario definito)

- Il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento, anche temporaneo, di bidoni o sacchi o di altri rifiuti (ingombranti, Raee e vegetali a fascine) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere verificato, per la sua idoneità, con il Servizio di Polizia Locale; laddove risulti necessario, a cura del Comune, dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative;
- La raccolta dei rifiuti, conferiti dalla cittadinanza, dovrà essere effettuata entro le ventiquattro ore successive al termine del periodo stabilito per il conferimento;
- Eventuali contenitori non a perdere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale e comunque entro le ore 20.00 del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta;
- È fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito ovvero di posizionare i rifiuti fuori dai cassonetti pubblici, qualora pieni;
- Per le utenze non domestiche è ammesso il conferimento, di alcune tipologie di rifiuti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale previo la stipula di apposita convenzione con il Comune o il Gestore, in quanto delegato;
- Per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta RUP e Raee, per i quali il produttore dovrà provvedervi in proprio;
- I Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) dovranno essere consegnati, di norma, presso il Centro di Raccolta comunale dalle sole utenze domestiche; per talune categorie di rifiuti (esempio pile e farmaci) è ammesso il posizionamento di specifici contenitori, purché siano garantiti adeguati livelli di sicurezza rispetto alla pericolosità del rifiuto, presso luoghi protetti e controllati (esempio farmacie e ambulatori medici per i farmaci, esercizi commerciali per le pile, ecc.); il collocamento dei contenitori per tali tipologie di rifiuti su aree di pubblico passaggio è pertanto vietato;
- Gli oli alimentari usati potranno essere conferiti al Centro di Raccolta comunale; per le utenze commerciali il Comune può istituire, tramite il Gestore, un apposito giro di raccolta, con adesione volontaria da trasmettersi al Comune tramite apposito modulo;
- Altre tipologie di rifiuto, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferiti al Centro di Raccolta comunale, se è attivata la ricezione della specifica tipologia di rifiuto e secondo le modalità di funzionamento e conferimento stabilite per il Centro stesso.
- Le frequenze e gli standard minimi del servizio di conferimento e raccolta sono precisati nella tabella riportata in calce al presente articolo.

2. Ogni contenitore potrà essere dotato di apposito transponder (dispositivo di sola lettura), precaricato con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto, e della volumetria del contenitore al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini a fini statistici sulla produzione di rifiuti sia per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali;

3. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario e del conduttore/i, solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra dei mezzi adibiti al servizio di raccolta.

4. Il Gestore provvede alla redazione e stampa del calendario annuale indicante tutte le informazioni necessarie all'utenza al fine di adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite.

5. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza trimestrale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia, e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.

TABELLA STANDARD MINIMI DI SERVIZIO

UTENZE DOMESTICHE (sistemare con il range)

Denominazione zona: A e B Sistema di raccolta applicato: Domiciliare integrale

Frazione di rifiuto	Tipo Contenitore	Colore	Volume (litri)	Dotazione (n°)	Frequenza di raccolta
Frazione secca (o residua)	Contenitore rigido	Verde	Max 120	1 assegnato	Ogni 15 giorni
Frazione Carta/Cartone	Contenitore rigido	Bianco	Max 70	1 assegnato	Settimanale
Frazione Plastica/ Polistirolo	Sacco PE	Giallo	Max 100	60/anno	Settimanale
Vetro/lattine (Al e Ac)	Contenitore rigido	Blu	Max 35	1 assegnato	Ogni 15 giorni
Frazione Umida (organico domestico)	Pattumiera sottolavello	Marrone	Max 7	1 assegnato	Utilizzo personale
Frazione Umida (organico domestico)	Contenitore rigido	Marrone	Max 25	1 assegnato	2 volte a settimana
Frazione Vegetale	Sacco fascine	NP	Limiti come da art. 12 3° comma		Aprile-Settembre Settimanale
Frazione Vegetale	Sacco fascine	NP			Ottobre- Marzo Non prevista raccolta Conferimento in CdR
Rifiuti Ingombranti/Raee	Nessuno	NP	NP	NP	su prenotazione telefonica
RUP – Pile	Contenitore presso rivendite	specifico			contenitori su territorio comunale
RUP - Farmaci	Contenitore presso farmacie -ambulatori	specifico			contenitori su territorio comunale
Rifiuti urbani	specifico	specifico	NP	NP	Conferimento in centro di

pericolosi (lampade e tubi catodici, cartucce esauste di toner, vernici)					raccolta
Rifiuti conferibili al CdR	specifico	specifico	variabile	Apertura almeno 15 ore settimana	Conferimento in centro di raccolta

TABELLA STANDARD MINIMI DI SERVIZIO

UTENZE NON DOMESTICHE

Denominazione zona: A e B Sistema di raccolta applicato: Domiciliare integrato

Frazione di rifiuto	Tipo Contenitore	Colore	Volume (litri)	Dotazione (n°)	Frequenza di raccolta
Frazione secca (o residua)	Contenitore rigido	Verde	In funzione delle specifiche esigenze dell'utenza		Ogni 15 giorni
Frazione Carta/Cartone	Contenitore rigido	Bianco			Settimanale
Frazione Plastica/ Polistirolo	Sacco PE	Giallo			Settimanale
Vetro/lattine (Al e Ac)	Contenitore rigido	Blu			Ogni 15 giorni
Frazione Umida (organico domestico)	Contenitore rigido	Marrone			2 volte a settimana
Frazione Vegetale	Sacco fascine	NP	Limiti come da art. 12 3° comma		Aprile-Settembre Settimanale
Frazione Vegetale	Sacco fascine	NP			Ottobre- Marzo Non prevista raccolta Conferimento in CdR
Rifiuti Ingombranti	Nessuno	NP	NP	NP	su prenotazione telefonica
Rifiuti conferibili al CdR	specifico	specifico	variabile	NP	Conferimento in centro di raccolta previo

					convenzione con il Comune
--	--	--	--	--	------------------------------

Articolo 13 – Norme specifiche per l’attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

1. Nell’Allegato 3 al presente Regolamento, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato e per la frazione secca (residua) sono dettagliati tutti i materiali che devono, o non devono, essere conferiti nei diversi contenitori.
2. Gli utenti sono obbligati a rispettare le indicazioni di differenziazione previste dal suddetto allegato.
3. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali, che residuano da processi umani e da processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio il Consiglio Comunale da mandato al Funzionario Responsabile, con propria determina, di garantire l’aggiornamento dell’allegato di cui al precedente comma 1.

Articolo 14 – Modalità puntuali di conferimento e raccolta delle diverse tipologie di rifiuti prodotti da utenze domestiche e non domestiche

1. Il Funzionario Responsabile, con propria determinazione, [La Giunta Comunale con propria deliberazione] in base agli indirizzi e agli standard minimi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, nonché al quadro generale dei costi, definiti annualmente dal Consiglio Comunale, per ogni frazione di rifiuto e per le diverse segmentazioni di utenza, determina la tipologia ed il volume dei contenitori/sacchi, la loro localizzazione sul territorio o le diverse modalità di conferimento/prelievo, nonché le modalità ed i tempi del servizio di raccolta.

Articolo 15 – Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti, a cura del Comune, separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. Tali rifiuti devono essere confezionati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore **facilmente riconoscibile**, o comunque diverso dai colori assegnati alle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recante la dicitura “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni” e separati, se possibile, dalla frazione metallica pulita.
3. I rifiuti cimiteriali, adeguatamente confezionati, con cadenza periodica, sono ritirati dal gestore e trasportati agli idonei impianti di recupero/smaltimento.

Articolo 16 – Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico

1. I rifiuti vegetali puliti provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico devono essere raccolti, a cura del Comune, separatamente da altri rifiuti urbani.
2. Tali rifiuti devono essere raccolti e conferiti sfusi a cura del Comune, anche tramite la ditta incaricata del servizio di manutenzione del verde pubblico, presso il Centro di Raccolta.
3. I rifiuti vegetali, con cadenza periodica e comunque tale da non impattare sul livello di ricettività del Centro di Raccolta, sono trasportati agli idonei impianti di trattamento e recupero.

Articolo 17 – Modalità per il contenimento della produzione dei rifiuti e forme consentite di autosmaltimento

1. È ammesso l’autosmaltimento della frazione umida (organico domestico e vegetale) dei rifiuti urbani attraverso il compostaggio domestico da effettuarsi, secondo buone pratiche e in forma

aerobica, anche al fine di evitare odori molesti, attraverso l'utilizzo dell'apposito composter o tramite cassa di compostaggio o concimaia, da collocarsi su terreno naturale.

2. L'utente che desidera attivare il compostaggio domestico deve avere a disposizione uno spazio a verde di adeguate dimensioni ed il trattamento deve essere limitato alla sola frazione umida di produzione propria.

3. In ogni caso deve essere evitata ogni situazione che possa creare danno all'ambiente, creare pericoli di natura igienico – sanitaria o arrecare molestie al vicinato.

Articolo 18 – Prima pesatura, Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti

1. Il Gestore provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti, su proprio impianto di pesatura, per il quale è assicurata la verifica e taratura periodica, ovvero a mezzo di pesa pubblica ovvero presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma, comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – categoria 1 e con classe adeguata - le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Codice dell'Ambiente.

3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).

4. Tutti i rifiuti raccolti, secondo le modalità stabilite, devono essere, a cura del Gestore, trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati secondo le seguenti indicazioni:

- tutte le frazioni valorizzabili, compresi i rifiuti vegetali derivanti dalla attività di manutenzione del verde pubblico ◊ ad idonei impianti di riciclaggio, recupero o trattamento ovvero agli impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori, qualora previsti;
- i rifiuti indifferenziati, gli scarti e i materiali residuali e i rifiuti di provenienza cimiteriale ◊ agli appositi impianti provinciali di trattamento o smaltimento;
- i rifiuti urbani pericolosi ◊ ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento;

Articolo 19 – Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.

Articolo 20 – Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali

1. Le Associazioni di volontariato, che operino senza fine di lucro, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, su approvazione del Comune, sentito il Gestore che esprime parere obbligatorio e vincolante.

2. Tali associazioni nella effettuazione della attività autorizzata sono tenute a:

- garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
- asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;
- pulire, immediatamente, la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- inoltrare mensilmente, al Gestore, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;
- documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi della attività di recupero dei rifiuti;
- dimostrare di essere in regola rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni per il tipo di servizio da svolgersi.

Articolo 21 – Centro di Raccolta comunale, modalità di gestione e funzionamento

1. La Giunta comunale, con propria delibera, in base agli indirizzi e agli standard stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, nonché al quadro generale dei costi, definiti annualmente dal Consiglio Comunale, determina le modalità di funzionamento del Centro di Raccolta, le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il ricevimento, gli orari di apertura al pubblico, gli schemi di convenzione per le utenze non domestiche.

2. Nella delibera sono anche definiti, e quindi delimitati, gli spazi del Centro di Raccolta in cui è consentito l'accesso all'utenza e le modalità/accessibilità per il conferimento dei rifiuti al fine di garantire accumuli di materiali omogenei e la sicurezza degli utenti.

3. All'ingresso del Centro di Raccolta sono apposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.

4. È fatto divieto a chiunque di utilizzare materiale di scarto o rifiuti per realizzare scale o rampe provvisorie per l'accesso ed il conferimento di rifiuti ed è vietato l'asporto, la cernita e qualsiasi altra operazione sui rifiuti da parte degli utenti o di personale non autorizzato.

5. È fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura.

Articolo 22 – Modalità di misurazione dei rifiuti

1. Le modalità e le tecniche di misurazione dei rifiuti sono stabilite dal Regolamento per l'applicazione della legge sulla Istituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi

TITOLO 3 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 23 – Perimetro di espletamento del servizio e ripartizione in zone di intervento del territorio comunale

1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini stradali è garantito, con frequenze diverse su:

- le strade e le piazze classificate di livello comunale;

- i tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
- le strade private soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
 - siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito ;
 - siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
- zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
- le sponde pubbliche di corsi d'acqua, fiumi e laghi purché accessibili ai mezzi meccanici.

2. Il territorio del comune è sottoposto ad intervento di spazzamento meccanizzato effettuato dal gestore secondo necessità definite dal Funzionario Responsabile per un numero max di 80 ore annue considerando le diverse necessità di decoro del centro rispetto alla periferia ed alle frazioni.

3. Il Comune effettua interventi spazzamento manuale e vuotatura dei cestini stradali con le seguenti frequenze:

- due interventi settimanali sulle seguenti vie:
 - via Circonvallazione Est (alloggio anziani);
 - via don Minzoni;
- un intervento settimanale sulle seguenti vie:
 - Via Bava;
 - Via Mascagni;
 - Via San G. Bosco;
 - Strada statale Goitese (Laghetto San Pietro e Trattoria Bel Giardino);
 - Località Torre;
 - Località Santa Maria
- Intervento mensile su tutto il restante territorio

Il Comune garantisce la presenza dei cestini gettacarte/posacenere in tutte le zone ad alta frequentazione e passaggio, nei giardini pubblici ed all'ingresso/uscita di monumenti, musei e palazzi storici per i quali sia possibile la visita.

4. Tutti gli esercizi pubblici ed i negozi sono obbligati ad esporre, all'ingresso del negozio sulla pubblica via, idonei cestini gettacarta/posacenere per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

5. La denominazione delle zone di spazzamento e la frequenza minima di effettuazione del servizio sono specificati nella tabella sottostante:

6. Il Funzionario Responsabile, con propria determinazione, in base agli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, nonché al quadro generale dei costi, definiti annualmente dal Consiglio Comunale, può disporre modifiche al Piano di Spazzamento Comunale prevedendo idonee modalità e frequenze di intervento al fine di garantire il normale decoro del territorio ed individua, stabilito il modello di cestino stradale da adottare, la loro localizzazione nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti.

Articolo 24 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico degli enti competenti.
2. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da erbacce al fine di evitare il proliferare di animali randagi, anche a tutela degli aspetti igienico – sanitari per tutta la popolazione.
3. A tale scopo essi devono provvedere a, nei casi in cui risulti necessario, realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altre opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree curandone, successivamente, la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
4. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa e/o Asl, competenti per territorio, Il Sindaco ingiunge i soggetti interessati a provvedere entro un congruo termine.
5. Trascorso inutilmente detto termine il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Articolo 25 – Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto

1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e attorno, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.
2. Tutti i posti di vendita ambulante sono obbligati ad esporre, sui due angoli principali del banco di vendita, idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Articolo 26 – Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico debbono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e attorno, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.
2. I rifiuti raccolti sono conferiti assieme alla frazione secca (residua) secondo le modalità previste.
3. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio l'area deve risultare perfettamente pulita.
4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. Qualora richiesto il Comune, tramite il Gestore, potrà organizzare un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro.
5. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Il Comune trasmette, al Gestore del servizio RU, copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici, costituzionalmente garantiti, e per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus,

comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, comunque esclusa la somministrazione di bevande o alimenti. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti la zona dell'evento che, eventualmente, ne fossero interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio RU, che può richiedere il pagamento anticipato, nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. Le attività di cui al presente comma sono regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.

6. Tutte le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne in cui viene esercitata l'attività di idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Articolo 27 – Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. Qualora si verifichi la caduta del carico, o parte di esso, da un veicolo, su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero e pulizia dei luoghi.

2. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore.

3. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 28 – Pulizia di aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene, su richiesta del Comune, il Gestore, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 29 – Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

1. Qualora si verifichino scarichi abusivi di rifiuti, in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.

2. È fatta salva la contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa e/o Asl, competenti per territorio, Il Sindaco ingiunge i soggetti interessati a provvedere entro un congruo termine.

4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Articolo 30 – Obblighi di chi conduce animali domestici

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso le aree verdi sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi.

2. Il Comune provvederà a dotare alcuni cestini stradali di appositi dispenser di sacchetti per la raccolta delle deiezioni animali.

Articolo 31 – Aree di sosta per nomadi

1. Per le aree assegnate alla sosta dei nomadi è istituito uno specifico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. E' fatto obbligo ai residenti di tali aree di rispettare le norme di conferimento stabilite.

3. In caso di necessità la Giunta, con propria deliberazione, può intervenire per regolamentare lo specifico servizio.

Articolo 32 – Divieti

1. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.

2. Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini stradali.

3. I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.

TITOLO 4 – SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33 – Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, oltre che dal **Servizio di Polizia Locale**, possono essere accertate anche:

- da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore, qualora nominato dal Sindaco " **Agente Accertatore - ai soli fini del regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati su tutto il territorio comunale**";
- da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.

2. I verbali di accertamento da chiunque redatti, dovranno pervenire al di Comando Polizia Locale, che ne curerà l'iter burocratico.

3. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.

Articolo 34 – Regime sanzionatorio

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:

- per quanto ricade nelle violazioni previste dal Codice dell’Ambiente con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e segg. del codice stesso;
- per tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le sanzioni, nei limiti minimo e massimo, di cui all’art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 35 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla sua esecutività.
2. Ogni norma comunale, prevista in altri regolamenti ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento, è abrogata.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Locale, dei Servizi di fognatura e degli scarichi in pubblica fognatura, del Tributo Comunale sui rifiuti ed i servizi indivisibili, nonché la vigente normativa statale e regionale, per quanto applicabile.

Articolo 36. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Al fine di semplificare la lettura del presente Regolamento in apposito allegato è predisposta una rassegna normativa delle norme o parti di norme più significative citate nel Regolamento.
4. Tale allegato normativo viene mantenuto aggiornato a cura del Funzionario Responsabile, senza che ciò comporti modifica al Regolamento stesso, con opportuna frequenza, e pubblicato sul sito assieme al presente regolamento.

Articolo 37 – Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento norma e definisce le attività previste per la corretta esecuzione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.
2. L’attività in corso, regolata da un precedente regolamento e da un Contratto di Servizio a seguito dello svolgimento di una gara pubblica di affidamento, potrebbe presentare difformità o diversità che dovranno essere risolte nel più breve tempo possibile e comunque all’atto della predisposizione ed effettuazione della nuova gara e del relativo Contratto di Servizio.
3. La Giunta Comunale è incaricata di verificare ed adeguare, per quanto possibile e comunque senza aggravii di costi al cittadino, le disposizioni del presente regolamento con il Contratto di Servizio in vigore, nonché di prevedere tempi e modalità per la sua completa attuazione.

**Allegato 1 Tabella Rifiuti assimilati per qualità e quantità
ai rifiuti urbani su tutto il territorio comunale**

Comune di Goito

rifiuti di carta, cartone e similari	pelle e simil - pelle
feltri e tessuti non tessuti	pellicole e lastre foto-radiografiche sviluppate
imballaggi primari	frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
frammenti e manufatti di vimini e sughero	rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
paglia e prodotti di paglia	manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile	imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici escluse lane di vetro e roccia e minerali;
rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo	Scarti e ritagli di moquette, linoleum, tappezzerie
scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura	Scarti e ritagli di materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili)
imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata e non più riutilizzabili	gomma e caucciù (solo ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria
contenitori vuoti (fustini, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)	ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets rotti	accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili e scarti o ritagli di carta catramata
	resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della panificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili	scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla DPR 15 luglio 2003, n. 254, all'interno di: uffici; magazzini, locali ad uso di deposito, cucine e locali di ristorazione; sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; abitazioni; vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla Tariffa.

“Le sostanze individuate nella tabella sono assimilate ai rifiuti urbani con i limiti quantitativi previsti nel regolamento. Inoltre il servizio deve essere svolto massimizzando la differenziazione del rifiuto all’origine al fine di effettuare il riciclaggio e la valorizzazione.”